



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



Trento, 19 febbraio 2018

S171/18/.101134 /3.5/151-18

AT51246

NOTA DI CHIARIMENTO n.1 e AVVISO DI RETTIFICA E DI PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dell'opera "**S-815. Collegamento stradale passo S. Giovanni – località Cretaccio. U.F. 5.2.1: LAVORI DI BONIFICA DELLA PORZIONE NON IMPERMEABILIZZATA DEL I LOTTO DELLA DISCARICA DELLA "MAZA" IN COMUNE DI ARCO**".

Con la presente si comunica che il competente Servizio Opere Ambientali, ha dato riscontro al quesito che si riporta di seguito:

QUESITO n.1

Ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, secondo quanto riportato dal bando e disciplinare riferendosi espressamente ai requisiti tecnico-economico dei partecipanti, è sufficiente, relativamente alle lavorazioni di cui alle "opere di bonifica e protezione ambientale", il possesso di Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione dei Lavori Pubblici (SOA) in categoria OG12 in classifica VI ed il possesso "...AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO..." dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 9 ("bonifica dei siti") classe A.

In vero, però, vista la particolarità degli interventi a farsi, ricompresi espressamente nella categoria "BONIFICA DI SITI", trattandosi di attività da svolgersi in ambiente caratterizzato dalla presenza di rifiuti e/o materiali contaminati, si rileva l'esigenza di garantire anche per la fase di qualificazione (requisito di partecipazione) (visto il recente comunicato ANAC del 28 agosto 2017 a conferma dei numerosi arresti giurisprudenziali sull'argomento), necessaria ai fini della ammissione alla procedura di gara nonché della stipula del contratto, l'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9 – Bonifica Siti - in Classe adeguata. Si riporta di seguito il testo del comunicato ANAC del 28.08.2017.

Oggetto: chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all'albo gestori ambientali

In considerazione dei recenti approdi giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è «un requisito speciale di idoneità professionale, in ipotesi da vagliare ai sensi dell'articolo 39 d.lgs. n. 163 del 2006; e che, comunque, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità», l'Autorità, nell'adunanza del 27 luglio 2017, ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all'albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione.

Inoltre, con riferimento alla specifica riportata a pagina 14 del Disciplinare di gara, relativamente al requisito minimo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del soggetto Capogruppo Mandatario di A.T.I. (Categoria 9 in classe A), vista la Delibera n. 498 del 10/05/2017 dell'ANAC, che ammette espressamente la possibilità di cumulo tra le iscrizioni A.N.G.A. in base alla quota assunta nell'ambito dell'A.T.I., si evidenzia come il requisito minimo della Capogruppo Mandataria del 40% sia riportabile sufficientemente ad una Classe "B" (fino ad €9.000.000), rimanendo obbligate le Mandanti a coprire, secondo le quote di competenza, il residuo importo non "coperto" dalla Capogruppo. Si riporta di seguito stralcio della Delibera n. 498 del 10/05/2017 dell'ANAC.

A tal riguardo, quindi, nel confermare che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito di natura soggettiva, che tutte le imprese in ATI devono possedere, quanto alle classi e categorie di iscrizione richieste nel bando, si osserva quanto segue.

Come emerge dalla disciplina di riferimento (art. 212 d.lgs. 152/2006 e d.m. 140/2010), l'iscrizione al predetto Albo è articolata in "categorie" corrispondenti al settore di attività dell'impresa, e "classi" relative alla popolazione complessivamente servita, alle tonnellate annue di rifiuti gestiti, all'importo dei lavori di bonifica cantierabili (art. 8, d.m. cit.).

Si tratta, quindi, di un'iscrizione basata, oltre che su requisiti di moralità (art. 10 d.m.), anche su requisiti di idoneità tecnica e finanziaria (art.11 d.m.) inerenti la capacità di svolgere un determinato servizio/lavoro in ordine ai suindicati criteri di assegnazione delle "classi".

Consegue da quanto sopra, che in ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell'istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell'iscrizione all'Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle "classi" di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all'interno della categoria OG12.

Tale interpretazione è conforme anche al principio del *favor participationis*, poiché di fatto consente una maggiore partecipazione alle gare d'appalto da parte delle piccole e medie imprese iscritte all'Albo ed operanti nel settore.

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

approva la presente deliberazione.

Si chiede di voler confermare tale interpretazione ovvero di voler chiarire le richieste riportate sul disciplinare di gara rispetto a quanto comunicato e deliberato dall'ANAC."

RISPOSTA n.1

In merito all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali quale requisito di partecipazione alla gara di appalto, si comunica che si prende atto della recente posizione giurisprudenziale e dell'ANAC e si provvede quindi a modificare il Capitolato Speciale d'appalto in tal senso e ad adottare un nuovo provvedimento a contrarre che definisca tale iscrizione come requisito di partecipazione.

Per quanto riguarda la possibilità per i raggruppamenti temporanei di imprese di cumulare le classi di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ferma restando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento siano iscritti all'Albo, come indicato dall'ANAC nella propria deliberazione n. 498 di data 10 maggio 2017, è possibile cumulare le classi di iscrizione in ragione dell'importo dei lavori che ciascuna di esse assume all'interno della categoria OG12 per coprire cumulativamente il requisito richiesto per l'impresa singola.

Pertanto, in analogia con la disciplina della qualificazione SOA, si ritiene che la mandataria debba possedere l'iscrizione alla classe che garantisca almeno il 40% dell'importo dei lavori di bonifica (nello specifico la classe B, fino a 9.000.000 euro) mentre ciascuna delle mandanti debba essere iscritta alla classe che garantisca almeno il 10% dell'importo dei lavori di bonifica (nello specifico la classe C).

Si sottolinea, peraltro, che a differenza della disciplina della qualificazione SOA, l'iscrizione all'Albo non consente un incremento degli importi rispetto alla propria classe di iscrizione. L'importo della classe di iscrizione costituisce l'importo massimo dei lavori che può essere assunto da ciascuna impresa.

In considerazione dell'esame effettuato a seguito della richiesta di chiarimento sopra riportata, visto quanto disposto con provvedimento del Dirigente APOP autorizzato n. 4 di data 09/02/2018 che si provvede a pubblicare sul sito <http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/pagina12944.html>, si rende disponibile il Capitolato Speciale d'appalto (rev.2) rettificato che viene messo a disposizione dei concorrenti all'interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente". L'elaborato revisionato sostituisce integralmente il precedente.

Si fa inoltre presente che è stato modificato anche il testo dell'art. 2 del capitolato Speciale d'appalto inserendo tra le previsioni dell'attività di cui all'art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list) anche il "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi", e si è pertanto conseguentemente provveduto anche ad adeguare il bando di gara.

Rimangono invariati tutti gli ulteriori elaborati progettuali.

Si provvede inoltre a pubblicare il bando integrale di gara adeguato con le modifiche che vengono riportate nel testo evidenziato in giallo.

L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto a prendere visione unicamente della guida operativa di registrazione (file denominato GUIDA OPERATIVA Registrazione oper. econ. in SRM).

All'interno della stessa, selezionando i link in essa contenuti, l'operatore economico verrà in

automatico reindirizzato ai NUOVI moduli di registrazione online predisposti dal gestore del sistema.

Si prega di non utilizzare il modello denominato "MD_Autocandidatura-Fornitore" inserito all'interno della cartella compressa "GUIDE_OPERATIVE_SISTEMA" poiché superato. Tale file verrà rimosso e sostituito dal collegamento web denominato "Iscrizione e aggiornamento posizione".

Il concorrente potrà accedere direttamente al NUOVO modulo online selezionando la stringa:

"Richiedi l'iscrizione per la sola partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica o cottimi fiduciari nell'ambito dei lavori pubblici o aggiorna la tua posizione."

Pertanto alla luce di quanto sopra, si dispone:

- la pubblicazione del Capitolato Speciale d'Appalto REV.2, all'interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente" nella cartella "CSA e criteri di gara";
- **la pubblicazione del bando integrale di gara rettificato sia sul sito www.appalti.provincia.tn.it nell'area della gara e all'interno della piattaforma SAP-SRM nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente";**
- **la proroga alle ore 12.00 del giorno 24 APRILE 2018 del termine per la presentazione delle offerte** mentre la **seduta di gara** avrà luogo il giorno **26 APRILE 2018** presso la sala Aste, sita in via Dogana, 8 a Trento;
- la fissazione del termine per la presentazione dei quesiti da parte delle imprese entro il giorno 21 marzo 2018 e di riscontro da parte dell'Amministrazione alle richieste di chiarimento entro il giorno 03 aprile 2018.

Si precisa che verranno altresì effettuate tutte le pubblicità previste dalla normativa vigente.

Si specifica, inoltre, come previsto dal bando di gara, che i requisiti di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali / informazioni acquirente")

PF/PV

per IL DIRIGENTE
dott. Paolo Fontana

documento firmato digitalmente